



COMUNE DI MONTAGNANA

Provincia di Padova

ORIGINALE

Consiglio Comunale n.ro 7 del 27-05-2014

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE MODIFICA ARTT.2, 5 E 6.

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventisette** del mese di **maggio** alle ore **19:40**, in **Montagnana** ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima convocazione. Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

BORGHESAN LOREDANA	Presente	ARZENTON CLAUDIO	Presente
MANTOAN MATTEO	Assente	BERTOLASO MICHELE	Presente
MANTOAN SABRINA	Presente	ARZENTON GIAN LUIGI	Presente
DRAGHI ANDREA	Presente	ZONATO DANIELE GIOVANNI	Presente
GOBBI FLAVIO	Assente	Uguccioni Alessandro	Presente
MORELLO FEDERICA	Presente	FAVERO MARCO	Presente
Pastorello Andrea	Presente		

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Assiste Il Segretario Generale SALTARIN LAURA.

Il Signor BORGHESAN LOREDANA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

BERTOLASO MICHELE

ARZENTON GIAN LUIGI

ZONATO DANIELE GIOVANNI

PREMESSO che:

- Con proprio precedente provvedimento n. 25 del 29.09.2012 è stato approvato il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), modificato con successivo proprio atto n. 11 del 25.06.2013;
- che si rende necessario un aggiornamento al regolamento comunale IMU a seguito di una serie di novità normative che sono state emanate relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto dei commi 707 e 708, nonché da 719 a 721, dell'art. 1 della Legge 147/2013;

RITENUTO opportuno modificare ed integrare il regolamento in questione e precisamente:

- l'art. 2, "Assimilazione dell'abitazione principale", precisando i presupposti impositivi delle assimilazioni all'abitazione principale e relative pertinenze
- l'art. 5 "Versamenti" prevedendo che il tributo annuale non sia versato qualora inferiore a dieci euro,
- inserendo l'art. 6 bis "rimborsi ed accertamenti" prevedendo l'importo minimo di euro dieci per i rimborsi e per gli accertamenti.

DATO ATTO che la nuova versione degli artt. modificati sarà la seguente:

"ART. 2 – ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE (versione nuova)

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente:

- esclusione dall'imposta,
- applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per l'abitazione principale in relazione agli immobili classificati in A1, A8 e A9,

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e non utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti.

2. Si considera abitazione principale, con conseguente

- esclusione dall'imposta,
- applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per l'abitazione principale in relazione agli immobili classificati in A1, A8 e A9,

quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata e non **risulti** utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti."

"ART. 5 – VERSAMENTI (versione nuova)

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

2. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 10 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo."

"ART. 6 BIS – RIMBORSI ED ACCERTAMENTI

1. Non si procede al rimborso di somme fino ad euro 10,00.

2. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto complessivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo."

ATTESO che le modifiche suesposte sono state esaminate con esito favorevole dalla Commissione Consiliare per lo Statuto e i Regolamenti nella seduta del 21/05/2014;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 8 del vigente Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, acquisito ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012.

DELIBERA

A. Per le motivazioni suesposte, di approvare le modifiche e integrazioni al Regolamento comunale per l'applicazione dell' I.M.U., approvato con delibera di C.C. n. 25 del 29.09.2012, come indicate nella premessa, che qui si intende per approvata;

B. Di dare atto che la formulazione dei nuovi articoli è la seguente:

ART. 2 – ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE (versione nuova)

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente
 - esclusione dall'imposta,
 - applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per l'abitazione principale in relazione agli immobili classificati in A1, A8 e A9, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e non utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti.
2. Si considera abitazione principale, con conseguente
 - esclusione dall'imposta,
 - applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per l'abitazione principale in relazione agli immobili classificati in A1, A8 e A9, quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata e non **risulti** utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti.

ART. 5 – VERSAMENTI (versione nuova)

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
2. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 10 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.”

Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente articolo

ART. 6 BIS – RIMBORSI ED ACCERTAMENTI

1. Non si procede al rimborso di somme fino ad euro 10,00.
2. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto complessivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

C. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al M.E.F., nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il Sindaco: con la proposta di deliberazione di modifica del Regolamento per l'applicazione dell'I.M.U., viene introdotta una specificazione, in ordine all'assimilazione alle abitazioni principali dei fabbricati detenuti da anziani ricoverati in istituti e dei cittadini italiani residenti all'estero, per adeguare il Regolamento alle nuove disposizioni vigenti. Di conseguenza tale assimilazione permetterà ai proprietari di detti immobili di usufruire dell'imposta qualora i fabbricati siano accatastati nelle categorie A2 – A7 ovvero di usufruire dell'aliquota del 4 per mille con la detrazione di € 200,00 nel caso siano classificati in A1 – A8 e A9.

Contestualmente si determinano gli importi minimi annuali dei versamenti, degli accertamenti e dei rimborsi relativi all'I.M.U. (€100,00).

Terminata l'esposizione, il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Interviene il **cons. Pastorello** per quanto riguarda il Regolamento IMU in sede di Commissione Consiliare al c. 2 art. 2 per quelle possedute a vario titolo da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, ravvisa una disparità di trattamento tra i cittadini che posseggono una seconda casa in Italia anche di pregio, mentre vengono tassati coloro che ereditano una casa magari modesta. Fa presente quanto osservato in sede di Commissione e cioè che non riteneva opportuno così come era stata formulata l'assimilazione di abitazione principale. Non la riteneva sufficientemente congrua e di aver bisogno di ulteriori specificazioni.

Interviene il **cons. Morello** in merito all'art. 2 – c. 1 propone di precisare ove scritto “ (...) *non risulti locata e non utilizzata* a qualsiasi titolo da altri soggetti.”: “(...) *non risulti locata e risulti non utilizzata* (...)”, altrimenti la doppia negazione potrebbe generare confusione.

La proposta del cons. Morello viene accolta all'unanimità.

Interviene il **cons. Uguccioni** per un chiarimento in merito al p. 1. Art. 6 bis: “Non si procede al rimborso di somme fino a € 10,00.

Dichiara il voto di astensione da parte del suo gruppo.

Esauriti gli interventi, viene messa ai voti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

UDITA la discussione;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal funzionario competente incaricato ex art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

Con voti espressi per alzata di mano:

consiglieri presenti e votanti n. 11

voti contrari n. 1 (Pastorello)

voti astenuti n. 3 (Uguccioni, Morello, Favero)

voti favorevoli n. 7;

DELIBERA

1. di approvare, come approva, la suesposta proposta di deliberazione nel suo testo integrale al quale si richiama per relationem.

Quindi, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Con voti espressi per alzata di mano:

consiglieri presenti e votanti n. 11

voti contrari n. 1 (Pastorello)

voti astenuti n. 3 (Uguccioni, Morello, Favero)

voti favorevoli n. 7;

DELIBERA

1. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
BORGHESAN LOREDANA

Il Segretario Generale
SALTARIN LAURA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 134, co.3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Nr. Registro di Pubbl. _____

Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.
lì, _____

Il Messo

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

Funzionario Resp 1^ Area
MORELLO DANIELA

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il :

lì, _____

Funzionario Resp 1^ Area
MORELLO DANIELA

La presente deliberazione è trasmessa per competenza ,
al seguente ufficio: _____
e per conoscenza: _____

lì, _____

Funzionario Resp 1^ Area
MORELLO DANIELA